

Circolari Speciali

Manovra Salva Italia

Sistema **RATIO**
Centro Studi Castelli



IMPOSTE E TASSE

Aiuto alla crescita economica (ACE)	p. 2	Deliberazioni degli enti comunali sulle entrate tributarie	p. 8
Deduzione fiscale del costo del lavoro	p. 2	Addizionale comunale all'Irpef	p. 8
Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%)	p. 3	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	p. 8
Detrazione 36% per interventi eseguiti da imprese di costruzione	p. 3	Calcolo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	p. 9
Detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica	p. 4	Dichiarazione e versamento ai fini del tributo sui servizi	p. 9
Isee per agevolazioni fiscali e benefici assistenziali	p. 4	Accise sui carburanti	p. 10
Imposte differite attive	p. 4	Tassa auto di lusso	p. 10
Regime premiale per professionisti, imprese individuali e società di persone	p. 5	Tassa di stazionamento delle imbarcazioni	p. 10
Studi di settore	p. 6	Imposta sugli aeromobili	p. 10
Abrogazione consigli tributari dei comuni	p. 6	Canone Rai	p. 10
Limite di € 1.000 all'utilizzo del contante	p. 6	Aumento aliquote IVA	p. 11
Comunicazioni per infrazioni antiriciclaggio	p. 6	Imposta di bollo su conti correnti e strumenti finanziari	p. 11
Istituzione dell'IMU (Imposta Municipale Propria)	p. 6	Imposta di bollo attività finanziari e oggetto di emersione	p. 11
Base imponibile IMU	p. 7	Imposta sul valore degli immobili all'estero	p. 11
Aliquota IMU	p. 7	Imposta sulle attività finanziari e detenute all'estero	p. 12
Detrazione IMU per abitazione principale	p. 7	Riallineamento partecipazioni	p. 12
Versamento dell'IMU	p. 7	Tassazione TFR oltre € 1.000.000	p. 12
Accatastamento dei fabbricati rurali	p. 8	Addizionale regionale all'Irpef	p. 12

ACCERTAMENTO

Rateazione delle somme iscritte a ruolo	p. 13	Informazioni bancarie all'anagrafe tributaria e liste selettive	p. 14
Rimborso dei costi agli agenti della riscossione	p. 13	Accessi presso i contribuenti	p. 14
Tardivo pagamento delle rate concesse sugli importi dovuti	p. 13	Controlli sui soggetti che hanno fruito dei condoni	p. 14
Vendita dei beni pignorati da parte del debitore	p. 13	Acquisizione delle informazioni finanziarie	p. 14
False autodichiarazioni e sanzione penale	p. 13		

LAVORO E PREVIDENZA

Equo indennizzo e pensioni privilegiate	p. 15	Addetti a lavorazioni faticose e pesanti	p. 18
Soppressione Inpdap e Enpals	p. 15	Armonizzazione requisiti di accesso al pensionamento	p. 18
Trattamenti economici per rapporti con Pubbliche Amministrazioni	p. 15	Totalizzazione contributiva	p. 18
Pensione calcolata in base al sistema contributivo	p. 15	Collocamento a riposo già adottato nelle P.A.	p. 18
Proseguimento attività lavorativa fino a 70 anni	p. 15	Contributo di solidarietà	p. 18
Abolizione delle finestre per il pensionamento	p. 15	Aumento delle aliquote contributive	p. 18
Requisiti per pensione di vecchiaia	p. 16	Blocco della rivalutazione automatica delle pensioni	p. 18
Anzianità contributiva minima per pensione di vecchiaia	p. 16	Tutele per professionisti parasubordinati	p. 19
Requisiti per assegni sociali	p. 16	Ulteriori forme di gradualità alla pensione con metodo contributivo	p. 19
Requisiti anagrafici per accesso a pensione di vecchiaia	p. 16	Informazione ed educazione previdenziale	p. 19
Pensione anticipata	p. 17	Riordino sistema ammortizzatori sociali	p. 19
Pensione anticipata con calcolo contributivo	p. 17	Contributo di perequazione su trattamenti pensionistici	p. 19
Accesso alla pensione in base alle disposizioni previgenti	p. 17	Lavoratore straniero in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno	p. 19
Adeguamento graduale alle nuove disposizioni	p. 17	Annotazioni nel Libro Unico del lavoro	p. 19
Coefficiente di aggiornamento	p. 18		

VARIE

Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti di conto corrente	p. 20	Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali	p. 21
Fatture elettroniche nei rapporti con P.A.	p. 20	Liberalizzazioni	p. 22
Strumenti di pagamento elettronico	p. 20	Organi di imprese nel mercato del credito	p. 22
Commissioni utilizzo strumenti elettronici di pagamento	p. 20	Mutuo e polizza assicurativa della stessa banca	p. 22
Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione	p. 21	Esercenti attività ricettizie	p. 22
Lavori nei comuni fino a 5.000 abitanti	p. 21	Adempimenti in materia di privacy	p. 22
Casse professionali	p. 21	Imprese di autoriparazione	p. 22
Banconote e monete in lire	p. 21	Smaltimento rifiuti speciali per talune attività	p. 22
Orari degli esercizi commerciali	p. 21	Norme in materia di appalti	p. 23
Prodotti farmaceutici	p. 21		

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.12.2011, n. 300 la L. 22.12.2011, n. 214, in vigore dal 28.12.2011, di conversione del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

IMPOSTE E TASSE

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

Art. 1

- Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle **società di capitale** e dagli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
- Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, individuata con provvedimento ministeriale, alla **variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010**.
- Dal 4° periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell'Economia da emanare entro il 31.01 di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, **l'aliquota è fissata al 3%**.
- La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in **aumento dell'importo deducibile** dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
- Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.
- **Rilevano come variazioni in aumento:**
 - i conferimenti in denaro;
 - gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
- **Rilevano come variazioni in diminuzione:**
 - le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
 - gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
 - gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
- Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. **I decrementi** rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.
- Per le **aziende** e le **società di nuova costituzione** si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
- La disposizione si applica anche al reddito d'impresa di **persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria**, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 30 giorni dal 28.12.2011.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta **in corso al 31.12.2011**.

DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DEL LAVORO

Art. 2

- A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 è ammesso in deduzione, ai fini Irpef e Ires, un importo pari all'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni spettanti [art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 D. Lgs. 446/1997].
- Tale deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - le **società di capitali** e gli **enti commerciali** (art. 5 D. Lgs. 446/1997);
 - le **società di persone** e le **imprese individuali** (art. 5-bis D. Lgs. 446/1997);
 - gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata (art. 8 D. Lgs. 446/1997);
 - le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7 D. Lgs. 446/1997).
- La deduzione è effettuata in base all'art. 99 Tuir, ossia secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).
- Per i lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato, la deduzione base ai fini Irap è aumentata da € 4.600,00 a **€ 10.600,00** e da € 9.200,00 a **€ 15.200,00** per le aree svantaggiate. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011.
- A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012, l'importo ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, pari al 10% dell'Irap, è forfetariamente riferito solo all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (e non più anche alle spese per il personale dipendente e assimilato).

**DETRAZIONE DELLE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36%)**[Art. 4, c. 1](#)

- Dal **1.01.2012 diventa strutturale** la detrazione del 36% delle spese sostenute per il recupero edilizio, mediante l'inserimento dell'art. 16-bis nel Tuir. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **€ 48.000,00 per unità immobiliare**, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
 - di manutenzione **ordinaria**, restauro, risanamento e ristrutturazione [lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 Dpr 380/2001], effettuati sulle **parti comuni di edificio residenziale**;
 - di manutenzione **straordinaria**, restauro, risanamento e ristrutturazione [lett. b), c) e d) dell'art. 3 Dpr 380/2001], effettuati sulle **single unità immobiliari residenziali** di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
 - necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione);
 - relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
 - finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
 - relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
 - relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla **cablatura degli edifici** e al **contenimento dell'inquinamento acustico**;
 - relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di **risparmi energetici (dal 1.01.2013)**, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici;
 - relativi all'adozione di **misure antisismiche**, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
 - di bonifica dall'amianto e di esecuzione di **opere volte ad evitare gli infortuni domestici**.
- Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici, ai sensi della legislazione vigente in materia.
- Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
- Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è **ridotta al 50%**.
- La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (immobili di interesse storico-artistico), ridotte nella misura del 50%.
- La detrazione è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (è eliminata la possibilità di rateazione abbreviata per i soggetti oltre 75 anni).
- In caso di **vendita dell'unità immobiliare** sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata, in tutto o in parte, è **trasferita** per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'**acquirente** persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
- Rimangono invariati gli adempimenti previsti dal D.M. 41/1998 per la fruizione dell'agevolazione.

DETRAZIONE 36% PER INTERVENTI ESEGUITI DA IMPRESE DI COSTRUZIONE[Art. 4, c. 1](#)

- Diventa strutturale anche la detrazione 36% che spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, c. 1, lett. c) e d) Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano, **entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori**, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
- La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di € 48.000,00.

DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA[Art. 4, c. 4](#)

- È prorogata fino al 31.12.2012 la detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.
- La detrazione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con decorrenza 1.01.2012.
- Dal 1.01.2013 le spese per il risparmio energetico potranno beneficiare della detrazione del 36%. La detrazione, pertanto, da tale data non potrà più essere fruita dai soggetti Ires.

ISEE PER AGEVOLAZIONI FISCALI E BENEFICI ASSISTENZIALI[Art. 5](#)

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31.05.2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:
 - adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
 - migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la **componente patrimoniale** sita **sia in Italia sia all'estero**, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;
 - permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
- Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, **dal 1.01.2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata** con il decreto stesso.
- Con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, sono definite le modalità con cui è rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una **banca dati delle prestazioni sociali agevolate**, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'Inps, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE[Art. 9](#)

- Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31.12.2011, **non sono deducibili** i componenti negativi di reddito corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito di imposta.
- La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite riportabili (di cui all'art. 84 Tuir) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte, nonché relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali (i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta) **è trasformata per intero in crediti d'imposta**.
- La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è rilevata la perdita.
- La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta.
- La disciplina si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria, ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate.

**REGIME PREMIALE PER PROFESSIONISTI, IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETÀ
DI PERSONE**[Art. 10, cc. 1-8](#)

- Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, **a decorrere dal 1.01.2013**, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'art. 5 Tuir (società di persone ed equiparate), **sono riconosciuti i seguenti benefici:**
 - semplificazione degli adempimenti amministrativi;
 - assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
 - accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
 - per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
 - riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000).
- I benefici sono riconosciuti **a condizione che il contribuente:**
 - a) provveda all'**invio telematico** all'Amministrazione finanziaria **dei corrispettivi**, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
 - b) istituisca un **conto corrente dedicato ai movimenti finanziari** relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuati i benefici con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'Iva e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. Il provvedimento potrà prevedere, con le relative decorrenze:
 - predisposizione automatica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle liquidazioni periodiche Iva, dei modelli di versamento e della dichiarazione Iva, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
 - predisposizione automatica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del modello 770 Semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
 - soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
 - anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a € 15.000,00 ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.
- Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti per il riconoscimento delle agevolazioni o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.
- I soggetti che non adempiono agli obblighi previsti per il riconoscimento delle agevolazioni, nonché a quelli di cui al D. Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio), perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 4.000,00.
- I soggetti che adempiono all'obbligo di invio telematico all'Amministrazione finanziaria con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione, per la quale è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
- **Ai soggetti che non sono in regime di contabilità ordinaria**, e che rispettano le condizioni previste alle precedenti lettere a) e b), sono riconosciuti, altresì, **i seguenti benefici:**
 - determinazione del reddito Irpef secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni Irpef ed Irap;
 - esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
 - esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini Iva.
- Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 180 giorni dal 6.12.2011, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
- Le disposizioni operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

STUDI DI SETTORE

[Art. 10, cc. 9-13](#)

- Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi **pari o superiori** a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi:
 - sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
 - sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento (la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000);
 - la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di **almeno 1/3** quello dichiarato.
- **La disposizione si applica a condizione che:**
 - il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
 - sulla base dei dati comunicati, la posizione del contribuente risulti **coerente** con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
- Con riguardo ai contribuenti soggetti agli studi di settore, per i quali non si rende applicabile la disposizione precedente (in quanto non soddisfatte le condizioni richieste), l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio, in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria.
- Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi **inferiori a quelli risultanti** dall'applicazione degli studi di settore **e per i quali non risulti la congruità**, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui all'art. 32, c. 1, nn. 6-bis e 7 Dpr 600/1973, e all'art. 51, c. 2, nn. 6-bis e 7 Dpr 633/1972 (accertamento bancario).
- Le disposizioni si applicano **con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive**.
- Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente art. 10, c. 4-bis e dall'art. 10-ter L. 146/1998, ora abrogati. Tali disposizioni prevedevano l'inapplicabilità delle rettifiche sulla base di presunzioni semplici e limiti agli accertamenti in caso di adesione agli inviti a comparire se le attività non dichiarate erano inferiori al 40% dei ricavi.

ABROGAZIONE CONSIGLI TRIBUTARI DEI COMUNI

[Art. 11, cc. 8-10](#)

- **È abrogato l'obbligo** per i Comuni di istituire il consiglio tributario ai fini della partecipazione nell'attività di accertamento fiscale e contributivo. Pertanto, è eliminata anche la disposizione che legava l'aumento dell'aliquota di compartecipazione dei Comuni in materia di lotta all'evasione all'istituzione dei consigli tributari entro il 31.12.2011.

LIMITE DI €1.000 ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

[Art. 12, cc. 1, 1-bis](#)

- Dal 6.12.2011 le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, cc. 1, 5, 8, 12 e 13, D. Lgs. 231/2007), sono applicate all'importo di **€ 1.000,00**: l'adeguamento dei libretti al portatore alla nuova soglia potrà essere effettuato entro il 31.03.2012.
- Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni commessa nel periodo dal 6.12.2011 al 31.01.2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dalla nuova disposizione.
- Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000,00 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

COMUNICAZIONI PER INFRAZIONI ANTIRICICLAGGIO

[Art. 12, c. 11](#)

- I destinatari delle disposizioni antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, cc. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 D. Lgs. 231/2007, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell'Economia per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 L. 689/1981 e per la immediata comunicazione della infrazione **anche alla Agenzia delle Entrate**, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.
- Tale nuovo adempimento sembra a carico della singola Ragioneria territoriale dello Stato.

ISTITUZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

[Art. 13, cc. 1 e 2](#)

- L'istituzione dell'IMU è anticipata, in via sperimentale, a decorrere **dall'anno 2012**, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'Imu è fissata al 2015.
- **L'Imu ha per presupposto** il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali** indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

BASE IMPONIBILE IMU

[Art. 13, cc. 3-5](#)

- La base imponibile dell'Imu è **costituita dal valore dell'immobile determinato ai fini Ici** (art. 5, cc. 1, , 5 e 6 D. Lgs. 504/1992) e secondo le nuove disposizioni.
- Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando i seguenti moltiplicatori all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1.01 dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%:
 - **160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;**
 - **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1.01.2013);
 - **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1.01 dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a **130**. **Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **110**.

ALIQUOTA IMU

[Art. 13, cc. 6-9](#)

- L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76%**. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
- L'aliquota è ridotta allo **0,4%** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
- L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.
- I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'Ires, ovvero nel caso di immobili locati.

DETRAZIONE IMU PER ABITAZIONE PRINCIPALE

[Art. 13, cc. 10 e 11](#)

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- **Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
- I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
- È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

VERSAMENTO DELL'IMU

[Art. 13, c. 12](#)

- Il versamento è effettuato mediante modello F24, con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI[Art. 13, c. 14-bis](#)

- Le **domande** di variazione della categoria catastale **presentate anche dopo la scadenza** dei termini originariamente posti (30.09.2011) e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011 (28.12.2011), producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'Economia sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
- I fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei Terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione (art. 3, c. 3 D.M. Finanze 2.01.1998, n. 28), devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano **entro il 30.11.2012**, con le modalità stabilite dal D.M. Finanze 19.04.1994, n. 701.
- Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'Imu è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale.

DELIBERAZIONI DEGLI ENTI COMUNALI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE[Art. 13, c. 15](#)

- A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, D. Lgs. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF[Art. 13, c. 16](#)

- Ai fini della determinazione dell'acconto dell'addizionale comunale, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata **entro il 20.12** (anziché il 31.12) precedente l'anno di riferimento.
- I Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini Irpef, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.
- L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi di addizionale comunale già richiesti alla data del 6.12.2011, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI[Art. 14, cc.1-7](#)

- A decorrere dal 1.01.2013 è istituito, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
- Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. **Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo**, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- **Sono escluse dalla tassazione** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

CALCOLO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI[Art. 14, cc. 8-15](#)

- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con regolamento. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale. Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio.
- Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.
- Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- Con regolamento, da emanarsi entro il 31.10.2012, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano in via transitoria, a decorrere dal 1.01.2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento, le disposizioni di cui al Dpr 27.04.1999, n. 158.
- **Alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato**, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
- Il Comune può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di:
 - abitazioni con unico occupante;
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero;
 - fabbricati rurali ad uso abitativo.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO AI FINI DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI[Art. 14, cc. 33-35](#)

- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- **La dichiarazione**, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, **ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni** dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
- Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, **in mancanza di diversa deliberazione comunale, in 4 rate trimestrali**, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione, entro il mese di giugno di ciascun anno.

ACCISE SUI CARBURANTI

[Art. 15](#)

- **A decorrere dal 7.12.2011**, le seguenti aliquote di accisa concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, sono fissate nelle misure sottoindicate:
 - benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per 1.000 litri;
 - gasolio usato come carburante: euro 593,20 per 1.000 litri;
 - gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per 1.000 chilogrammi;
 - gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
- **A decorrere dal 1.01.2013**, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per 1.000 litri e ad euro 593,70 per 1.000 litri.
- Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, è rimborsato, con le modalità previste dall'art. 6, c. 2, 1° e 2° periodo D. Lgs. 26/2007, nei confronti dei soggetti esercenti le **attività di trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, c. 2 D.L. 452/2001 (imprese pubbliche esercenti l'attività di trasporto, autoservizi e trasporti a fune in servizio pubblico).

TASSA AUTO DI LUSSO

[Art. 16, cc. 1 e 15-ter](#)

- **A partire dall'anno 2012** l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in € 20,00 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.
- L'addizionale è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al 30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.
- I predetti periodi decorrono dal 1.01 dell'anno successivo a quello di costruzione.

TASSA DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI

[Art. 16, cc. 2-10 e 15-ter](#)

- **Dal 1.05.2012 le unità da diporto** che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in base alla lunghezza dello scafo.
- La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario. **Sono esenti** dalla tassa le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
- **La tassa non è dovuta** per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.
- Sono tenuti al pagamento della tassa sulle unità da diporto i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
- **La tassa sulle imbarcazioni è ridotta** dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15%, del 30% e del 45%.

IMPOSTA SUGLI AEROMOBILI

[Art. 16, cc. 11-15](#)

- **Dal 6.12.2011 è istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati**, immatricolati nel registro aeronautico nazionale.
- L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.
- L'imposta è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre 48 ore.

CANONE RAI

[Art. 17](#)

- Le imprese e le società, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

AUMENTO ALIQUOTE IVA

[Art. 18, c. 1](#)

- A decorrere dal 1.10.2012 e fino al 31.12.2012 le aliquote Iva del 10% e del 21% sono aumentate di 2 punti percentuali (12% e 23%).
- In assenza, entro il 30.09.2012, di una riforma fiscale assistenziale:
 - a decorrere dal 1.01.2013 continua ad applicarsi il predetto aumento.
 - a decorrere dal 1.01.2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali (12,50% e 23,50%).

IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI E STRUMENTI FINANZIARI

[Art. 19, cc. 1-3](#)

- **A decorrere dal 1.01.2012**, per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, per ogni esemplare con **periodicità annuale**, si applica l'imposta di bollo pari a:
 - **€34,20** se il cliente è persona fisica (sempreché il valore medio di giacenza annuo sia complessivamente superiore a €5.000,00);
 - **€100,00** se il cliente è soggetto diverso da persona fisica.
- Le comunicazioni alla clientela relative a **titoli, strumenti e prodotti finanziari**, anche non soggetti a obbligo di deposito (esclusi i fondi pensione e i fondi sanitari), sono soggette per ogni esemplare all'imposta (calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso) pari a:
 - **1 per mille annuo** per il 2012;
 - **1,5 per mille annuo** a decorrere dal 2013.
- L'imposta è dovuta nella misura minima di €34,20 e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di €1.200,00. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a €5.000,00.
- L'estratto conto, il rendiconto e la comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto o le comunicazioni sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

IMPOSTA DI BOLLO ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI EMERSIONE

[Art. 19, cc. 6-12](#)

- Le attività finanziarie oggetto di emersione (art. 13-bis D.L. 78/2009 e artt. 12 e 15 D.L. 350/2001) sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del **4 per mille**.
- Per gli anni **2012** e **2013** l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del **10 per mille** e del **13,5 per mille**.
- L'imposta è determinata al netto dell'eventuale imposta di bollo pagata.
- Gli intermediari provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente, e procedono al versamento, **entro il 16.02** di ciascun anno, con riferimento al **valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell'anno precedente**.
- Per il solo versamento da effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011.
- Gli intermediari segnalano all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l'imposta. Nei confronti dei predetti contribuenti l'imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica una sanzione pari all'importo non versato.
- Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6.12.2011, sono state, in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione, ovvero comunque dismesse, è dovuta, **per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille**.

IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

[Art. 19, cc. 13-17 e 23](#)

- A decorrere **dal 2011** è istituita un'imposta sul valore degli **immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti** nel territorio dello Stato.
- Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
- L'imposta è stabilita nella misura dello **0,76%** del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
- Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.
- Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef. Il versamento dell'imposta è effettuato **entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi** relative all'anno di riferimento.

IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO[Art. 19, cc. 18-23](#)

- A decorrere **dal 2011** è istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
- L'imposta è stabilita nella misura dell'**1 per mille annuo**, per il 2011 e il 2012, e dell'**1,5 per mille**, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
- Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
- Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef. Il versamento dell'imposta è effettuato **entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi** relative all'anno di riferimento.

RIALLINEAMENTO PARTECIPAZIONI[Art. 20](#)

- La possibilità di procedere al riallineamento dei valori fiscali e civilistici (art. 23 D.L. 98/2011) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, relativamente ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni, è estesa alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2011.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in **3 rate di pari importo da versare**:
 - la 1^a, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;
 - la 2^a e la 3^a entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della 1^a e della 2^a o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.
- I termini di versamento si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1.01.2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale. Gli effetti del riallineamento decorrono **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014**.

TASSAZIONE TFR OLTRE €1.000.000[Art. 24, c. 31](#)

- Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) e c) Tuir, erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente eccedente € 1.000.000, non si applica il regime di tassazione separata di cui all'art. 19 Tuir. Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo.
- **Sono compresi nella disposizione**:
 - trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente; altre indennità e somme percepite *una tantum* in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
 - indennità percepite per la **cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- La disciplina è applicabile, in ogni caso, a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. Le disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto **a decorrere dal 1.01.2011**.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF[Art. 28, cc. 1 e 2](#)

- Ciascuna Regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base.
- La predetta aliquota di base è aumentata dallo 0,90% a **1,23%**, a decorrere dall'anno di imposta 2011, sino alla rideterminazione regionale.
- L'aliquota di base si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

ACCERTAMENTO

RATEAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

[Art. 10, cc. 13-bis e 13-ter](#)

- In caso di **comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente**, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
- Le dilazioni concesse fino al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 201/2011), interessate dal mancato pagamento della 1ª rata o, successivamente, di 2 rate e, a tale data, non ancora prorogate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

RIMBORSO DEI COSTI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

[Art. 10, cc. 13-quater e 13-octies](#)

- Gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6.12.2011). **Il rimborso è a carico del debitore:**
 - per una quota pari al **51%**, in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;
 - **integralmente**, in caso contrario.
- All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:
 - dell'ente creditore, se il ruolo è annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
 - del debitore, in tutti gli altri casi.
- Equitalia cesserà le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate dei Comuni a decorrere dal 31.12.2012 e non dal 1.01.2012.

TARDIVO PAGAMENTO DELLE RATE CONCESSE SUGLI IMPORTI DOVUTI

[Art. 10, c. 13-decies e 13-undecies](#)

- Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è **superiore a € 50.000,00**, il contribuente non è più tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi.
- Il mancato pagamento della 1ª rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla 1ª entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
- Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla 1ª, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione per tardivo o omesso versamento (pari al 30%, art. 13 D. Lgs. 471/1997), commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali.
- L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del **ravvedimento operoso**, entro il termine di pagamento della rata successiva. Le disposizioni si applicano, altresì, alle rateazioni in corso al 28.12.2011.

VENDITA DEI BENI PIGNORATI DA PARTE DEL DEBITORE

[Art. 10, c. 13-terdecies](#)

- Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli artt. 68 e 79 Dpr 602/1973, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i 10 giorni lavorativi successivi all'incasso.

FALSE AUTODICHIARAZIONI E SANZIONE PENALE

[Art. 11, c. 1](#)

- Chiunque, a seguito delle richieste effettuate dagli uffici o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, è **sanzionato penalmente** (art. 76 Dpr 445/2000).
- La disposizione si applica solo se a seguito delle richieste si configurano le fattispecie di reato tributario.

INFORMAZIONI BANCARIE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E LISTE SELETTIVE[Art. 11, cc. 2-6](#)

- Dal **1.01.2012**, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite adeguate misure di sicurezza per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
- Le informazioni comunicate sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate anche per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
- L'Inps fornisce all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, affinché siano considerati, ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

ACCESSI PRESSO I CONTRIBUENTI[Art. 11, c. 7](#)

- Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo. La Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese.
- **Sono eliminati il termine di durata degli accessi in massimo 15 giorni, il divieto di reiterazione nel semestre degli accessi** nei confronti dei contribuenti **e la disciplina sulla responsabilità dei dipendenti** dell'amministrazione che violano le regole sull'accesso.

CONTROLLI SUI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CONDONI[Art. 11, c. 10-bis](#)

- In caso di omesso pagamento delle somme dovute dai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla L. 28/2002 e iscritte a ruolo, la posizione del contribuente relativa a **tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati**, per i quali è ancora in corso il termine per l'accertamento, è sottoposta a controllo **entro il 31.12.2013** (proroga di un anno del termine).

ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE[Art. 11-bis](#)

- L'espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell'archivio dell'anagrafe dei conti.

LAVORO E PREVIDENZA**EQUO INDENNIZZO E PENSIONI PRIVILEGIATE**[Art. 6](#)

- Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono **abrogati** gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.
- **La disposizione non si applica** nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico e ai procedimenti in corso alla data del 6.12.2011, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

SOPPRESSIONE INPDAP E ENPALS[Art. 21](#)

- In considerazione del processo di convergenza e armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, **l'Inpdap e l'Enpals sono soppressi dal 1.01.2012** e le relative funzioni sono attribuite all'**Inps**, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Dal 6.12.2011 e fino al 31.12.2011, l'Inpdap e l'Enpals possono svolgere solo atti di ordinaria amministrazione.

TRATTAMENTI ECONOMICI PER RAPPORTI CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI[Art. 23-ter](#)

- Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dal 28.12.2011, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
- Il personale che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

PENSIONE CALCOLATA IN BASE AL SISTEMA CONTRIBUTIVO[Art. 24, cc. 2 e 3](#)

- **A decorrere dal 1.01.2012**, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
- Il lavoratore che maturi, **entro il 31.12.2011**, i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
- **A decorrere dal 1.01.2012** e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
 - pensione di vecchiaia;
 - pensione anticipata.

PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA FINO A 70 ANNI[Art. 24, c. 4](#)

- Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita.
- Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18 L. 300/1970 in materia di operatività della reintegrazione o tutela reale nel caso di licenziamento, opera fino al conseguimento del limite massimo di flessibilità (70 anni più eventuali adeguamenti).

ABOLIZIONE DELLE FINESTRE PER IL PENSIONAMENTO[Art. 24, c. 5](#)

- Con riferimento esclusivamente ai soggetti che, a decorrere dal 1.01.2012, maturano i requisiti per il pensionamento non trovano applicazione le disposizioni sul sistema delle finestre mobili.

REQUISITI PER PENSIONE DI VECCHIAIA

[Art. 24, c. 6](#)

- A decorrere dal **1.01.2012** i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati.
 - **62 anni per le lavoratrici dipendenti** la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a:
 - 63 anni e 6 mesi a decorrere dal 1.01.2014;
 - 65 anni a decorrere dal 1.01.2016;
 - 66 anni a decorrere dal 1.01.2018;
 - resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.
 - **63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome** la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nonché della **Gestione Separata**. Tale requisito anagrafico è fissato a:
 - 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1.01.2014;
 - 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1.01.2016;
 - 66 anni a decorrere dal 1.01.2018;
 - resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.
- Per i **lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti** di cui all'art. 22-ter, c. 1 D.L. 78/2009, la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il requisito anagrafico di 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'art. 1, c. 6, lett. b), L. 243/2004, è determinato in **66 anni**.
- Per i **lavoratori autonomi** la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nonché della **Gestione Separata**, il requisito anagrafico di 65 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'art. 1, c. 6, lett. b) L. 243/2004 è determinato in **66 anni**.

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA PER PENSIONE DI VECCHIAIA

[Art. 24, c. 7](#)

- Il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a **20 anni**, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore (per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.01.1996), a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, annualmente rivalutato. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

REQUISITI PER ASSEGNI SOCIALI

[Art. 24, c. 8](#)

- A decorrere dal **1.01.2018** il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, la pensione sociale ai sordomuti e ai mutilati e invalidi civili è incrementato di un anno. Il requisito passa così da 65 a 66 anni.

REQUISITI ANAGRAFICI PER ACCESSO A PENSIONE DI VECCHIAIA

[Art. 24, c. 9](#)

- Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della **Gestione Separata**, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a **67 anni** per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento **dall'anno 2021**.
- Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
- Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA

[Art. 24,
cc. 10, 12 e 13](#)

- A decorrere dal 1.01.2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della Gestione Separata, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione anticipata a età inferiori ai requisiti anagrafici previsti è consentito esclusivamente se risulta maturata **un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne**, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012.
- Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014.
- Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1.01.2012 è applicata una **riduzione percentuale pari a un punto** percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; **tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni**. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.
- I requisiti sono soggetti a revisione in funzione dell'incremento della speranza di vita.

PENSIONE ANTICIPATA CON CALCOLO CONTRIBUTIVO

[Art. 24, cc. 11-13](#)

- Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.01.1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di **63 anni**, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato **almeno 20 anni di contribuzione effettiva** e che l'ammontare mensile della 1^a rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato, pari per l'anno 2012 a **2,8 volte** l'importo mensile dell'assegno sociale.
- I requisiti sono soggetti a revisione in funzione dell'incremento della speranza di vita.

ACCESSO ALLA PENSIONE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVIGENTI

[Art. 24, c. 14](#)

- Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima del 6.12.2011 (data di entrata in vigore del D.L. 201/2011) continuano ad applicarsi a:
 - soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2011;
 - lavoratrici che hanno optato per il sistema contributivo (art. 1, c. 9 L.243/2004);
 - nei limiti delle risorse stabilite, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011:
 - ai lavoratori collocati in **mobilità** (artt. 4 e 24 L. 223/1991), sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4.12.2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
 - ai lavoratori collocati in **mobilità lunga** (art. 7, cc. 6 e 7 L. 223/1991), per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011;
 - ai lavoratori che, alla data del 4.12.2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei **fondi di solidarietà di settore**, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto, da accordi collettivi stipulati entro la medesima data, il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima del 6.12.2011 (data di entrata in vigore del D.L. 201/2011);
 - ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4.12.2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
 - ai lavoratori che alla data del 4.12.2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, c. 1 D.L. 112/2008 (l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4.12.2011).

ADEGUAMENTO GRADUALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI

[Art. 24, c. 15-bis](#)

- In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
 - i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di **almeno 35 anni entro il 31.12.2012** i quali avrebbero maturato, prima del 6.12.2011, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31.12.2012, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
 - le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia con un'**età anagrafica non inferiore a 64 anni** qualora maturino, entro il 31.12.2012, un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni di età.

COEFFICIENTE DI AGGIORNAMENTO[Art. 24, c. 16](#)

- Il sistema di aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione in rendita è esteso anche alle età corrispondenti a valori fino a 70 anni. Gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1.01.2019, sono effettuati con periodicità biennale.

ADDETTI A LAVORAZIONI FATICOSE E PESANTI[Art. 24,
cc. 17 e 17-bis](#)

- Le modifiche intervenute sui requisiti pensionistici riguardano anche gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
- Per i lavoratori che prestano le attività di lavoro notturno a turni per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1.01.2012, il requisito anagrafico e il valore somma delle quote:
 - sono incrementati, rispettivamente, di 2 anni e di 2 unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
 - sono incrementati, rispettivamente, di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
- Per tali lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni sulle finestre mobili.

ARMONIZZAZIONE REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO[Art. 24, c. 18](#)

- Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data del 6.12.2011, requisiti diversi da quelli vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti.

TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA[Art. 24, c. 19](#)

- Con effetto dal 1.01.2012 è eliminato il limite minimo di 3 anni necessario per procedere alla totalizzazione dei contributi utili per il pensionamento.

COLLOCAMENTO A RIPOSO GIÀ ADOTTATO NELLE P.A.[Art. 24, c. 20](#)

- Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima del 6.12.2011, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche se aventi effetto successivamente al 1.01.2012.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ[Art. 24, c. 21](#)

- A decorrere dal 1.01.2012 e fino al 31.12.2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare, in modo equo, il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi.
- Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo Inps, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

AUMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE[Art. 24, cc. 22 e 23](#)

- Con effetto dal 1.01.2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori **artigiani e commercianti** iscritti alle gestioni autonome dell'Inps sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
- Con effetto dal 1.01.2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori **coltivatori diretti, mezzadri e coloni** iscritti alla relativa gestione autonoma dell'Inps sono rideterminate come nelle [Tabelle B e C](#) di cui all'Allegato n. 1 D.L. 201/2011.

BLOCCO DELLA RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI[Art. 24, c. 25](#)

- La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo **fino a 3 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%**.
- Per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

TUTELE PER PROFESSIONISTI PARASUBORDINATI[Art. 24, c. 26](#)

- A decorrere dal 1.01.2012, ai **professionisti iscritti alla Gestione Separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, sono estese le tutele di cui all'art. 1, c. 788 L. 296/2006 (indennità giornaliera di malattia e indennità di congedo parentale).

ULTERIORI FORME DI GRADUALITÀ ALLA PENSIONE CON METODO CONTRIBUTIVO[Art. 24, c. 28](#)

- Il Ministro del Lavoro costituisce una commissione al fine di valutare, entro il 31.12.2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili e ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal D.L. 201/2011.
- Analogamente, nel rispetto degli equilibri e compatibilità, saranno analizzate, entro il 31.12.2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi, in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.

INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE PREVIDENZIALE[Art. 24, c. 29](#)

- Il Ministero del Lavoro elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale.

RIORDINO SISTEMA AMMORTIZZATORI SOCIALI[Art. 24, c. 30](#)

- Il Governo promuove, entro il 31.12.2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali, al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua.

CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE SU TRATTAMENTI PENSIONISTICI[Art. 24, c. 31-bis](#)

- A decorrere dal 1.08.2011 e fino al 31.12.2014 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino € 90.000,00 lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a € 150.000,00, nonché pari al 10% per la parte eccedente € 150.000,00 e al **15% per la parte eccedente € 200.000,00**.

LAVORATORE STRANIERO IN ATTESA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO[Art. 40, c. 3](#)

- In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non sia rispettato il termine di 20 giorni, il lavoratore straniero *può legittimamente soggiornare* nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino all'eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
- L'attività di lavoro può svolgersi alle seguenti **condizioni**:
 - che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
 - che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

ANNOTAZIONI NEL LIBRO UNICO DEL LAVORO[Art. 40, c. 4](#)

- In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, **il termine per l'annotazione dei dati sul libro unico del lavoro è differito alla fine del mese successivo a quello di riferimento** anziché entro il giorno 16 del mese successivo.

VARIE

REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI SCONFINAMENTI
DI CONTO CORRENTE[Art. 6-bis](#)

- I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione **non può superare lo 0,5%, per trimestre**, della somma messa a disposizione del cliente.
- A fronte di **sconfinamenti** in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una **commissione di istruttoria veloce** determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
- **Le clausole che prevedono oneri diversi** o non conformi rispetto a quanto stabilito **sono nulle**. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
- Il CICR adotta disposizioni applicative di tale disciplina e può prevedere che essa si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce.

FATTURE ELETTRONICHE NEI RAPPORTI CON P.A.

[Art. 10,
c. 13-duodecies](#)

- Sono soggette alle disposizioni sulla fatturazione elettronica le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome.
- Con decreto ministeriale sarà stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi di utilizzo delle fatture elettroniche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni locali.

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO

[Art. 12, cc. 2, 2-bis](#)

- Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (6.12.2011):
 - le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di **strumenti telematici**. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;
 - i pagamenti di cui sopra si effettuano in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori, ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di € 1.000,00;
 - lo stipendio, **la pensione**, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro, **devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali**, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche istituzionali (art. 4 D.L. 78/2010). Il limite di importo può essere modificato con decreto del Ministero dell'Economia;
 - per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che percepiscono **trattamenti pensionistici minimi**, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari rientrano nelle fasce svantaggiate [art. 2, c. 5, lett. d) D.L. 138/2011]. Per tali rapporti, alle banche, alla Società Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo.

COMMISSIONI UTILIZZO STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

[Art. 12, cc. 3-9](#)

- Il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia, l'Abi, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base, esente dall'imposta di bollo e senza spese per le fasce socialmente svantaggiate.
- L'Abi, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definiscono le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento. In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell'1,5%.

AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONE[Art. 22, c. 6](#)

- È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane", ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli Affari esteri e sentito il Ministero dell'Economia.

LAVORI NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI[Art. 23, c. 4](#)

- I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

CASSE PROFESSIONALI[Art. 24, c. 24](#)

- Le casse previdenziali dei professionisti e l'Inpgi devono adottare, entro il 30.06.2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche.

BANCONOTE E MONETE IN LIRE[Art. 26](#)

- Le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata e il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI[Art. 31](#)

- In materia di esercizi commerciali, è resa permanente ed estesa a tutto il territorio nazionale la **liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali**, finora prevista solo in via transitoria e nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.
- Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

PRODOTTI FARMACEUTICI[Art. 32](#)

- In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati, **possono essere venduti senza ricetta medica anche i medicinali di fascia C**.
- Il Ministero della Salute individua, entro 120 giorni dal 28.12.2011, un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali.
- È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

SOPPRESSIONE DI LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI[Art. 33](#)

- **Entro il 13.08.2012** gli statuti professionali dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni previste dal D.L. 138/2011. Tale data comporterà, in caso di mancato adeguamento ai principi di riordino delle professioni, la decadenza delle norme regolamentari incompatibili con la riforma.
- La durata del tirocinio professionale non potrà essere complessivamente superiore a 18 mesi (anziché 3 anni).

LIBERALIZZAZIONI

[Art. 34](#)

- La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
 - il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
 - l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
 - il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
 - la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
 - l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
 - l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
- Quando è stabilita la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

ORGANI DI IMPRESE NEL MERCATO DEL CREDITO

[Art. 36](#)

- **È vietato ai titolari di cariche** negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.
- Nell'ipotesi di incompatibilità, i titolari possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche.

MUTUO E POLIZZA ASSICURATIVA DELLA STESSA BANCA

[Art. 36-bis](#)

- È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario.

ESERCENTI ATTIVITÀ RICETTIZIE

[Art. 40, c. 1](#)

- Entro le 24 ore successive all'arrivo, gli esercenti attività ricettizie comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY

[Art. 40, c. 2](#)

- Sono esclusi dalla tutela sulla privacy i dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 sono applicabili ai dati riferiti alle persone fisiche.

IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

[Art. 40, c. 6](#)

- Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di autoriparazione è abrogata la disposizione contenente il regolamento sulle dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni.

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER TALUNE ATTIVITÀ

[Art. 40, c. 8](#)

- In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di **estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure** e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo **possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto autorizzato di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta.**
- L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la **compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.**

NORME IN MATERIA DI APPALTI**Artt. 41-47**

- Sono state apportate diffuse modifiche alle disposizioni codicistiche in materia di misure per le opere di interesse strategico.
- È inserita la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici di concessioni di lavori pubblici, di prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati.
- È abrogata la disposizione contenuta nell'art. 81, c. 3-bis D. Lgs. 163/2006, introdotta dal D.L. 70/2011.
- È ripristinata la soglia di € 100.000 per l'affidamento con procedura negoziata degli incarichi di progettazione, precedentemente innalzata dalla L. 180/2011.
- È previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali; inoltre, la realizzazione delle grandi infrastrutture, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.
- È introdotto l'obbligo di consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro.
- L'applicazione del Codice dei Contratti è esclusa rispetto all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.